



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 259/2024

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69459/C** del registro di Segreteria, depositato in data 7 febbraio 2024.

Ad istanza di

B. F. (C.F.: OMISSIS), nata a Milazzo (ME) il 03.02.1936 ed ivi residente in via Botteghe n. 25 ed elettivamente domiciliata, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Carmen Isgrò (C.F.: SGRCMN81M44F206F) presso il cui studio ha eletto domicilio in Milazzo (ME) nella via Giorgio Rizzo n° 124 che ha dichiarato di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.carmenisgro@pec.giuffre.it.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (C.F. NRRTNG70H55F061Y; PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it);, dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Velardi (C.F. VLRFNC72E20L112A; PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it)

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 3 luglio 2024, l'avv. Tiziana G. Norrito per

l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo di questo giudizio la sig.ra B. F. proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) sulla pensione di reversibilità in godimento.

I.a. La ricorrente rappresentava quanto segue.

a) Con pratica n. 1113811/I del 18.07.2011 la sig.ra B. era stata riconosciuta invalida grave al 100%;

b) in data 19.04.2021 la ricorrente presentava alla sede INPS tramite patronato EPAS la domanda tendente ad ottenere la liquidazione degli assegni per il trattamento di famiglia comprovando il prescritto diritto reddituale e il requisito sanitario per dimostrare di essere nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi al proficuo lavoro;

c) l'INPS non procedeva alla chiamata a visita della ricorrente, pur essendo decorsi i termini previsti per concludere il procedimento amministrativo;

d) veniva proposto ricorso presso Il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto che dichiarava la propria incompetenza.

I.b. Parte ricorrente deduceva di avere fornito la prova in via amministrativa dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988 la quale prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai

superstiti e si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi al proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

Parte ricorrente deduceva che l'Assegno per il nucleo Familiare è una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico che è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici e mentali che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Si deduceva che l'assegno per il nucleo familiare spetta ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2 anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo (Cass. civ., Sez. L., sent. n. 7668/1996).

Veniva richiamata la sentenza n. 1101/2019 della Corte suprema che avrebbe sancito il principio della inabilità come non totale inettitudine fisica bensì inabilità al proficuo lavoro estendendolo anche alle prestazioni previdenziali, ivi compreso l'Assegno per il Nucleo Familiare. Secondo tale impostazione i soggetti ultrasessantenni non sono valutabili percentualmente ma vengono riconosciuti invalidi esclusivamente sulla base delle proprie persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

La ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare che la sig.ra B. F. ha diritto agli ANF per se stessa

essendo inabile al proficuo lavoro;

- ritenere e dichiarare che la sig.ra B. ha diritto alla richiesta dalla data della

domanda amministrativa e/o dal quinquennio precedente dalla domanda;

- per l'effetto ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto e alla

concessione degli ANF in quanto inabile al proficuo lavoro con decorrenza

dalla domanda amministrativa e/o dal quinquennio precedente la domanda

amministrativa oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria come per

legge.

- ordinare all'INPS l'esibizione di copia dei documenti allegati dall'istante

alla domanda amministrativa:

- disporre consulenza medica legale d'ufficio diretta ad accertare il

presupposto sanitario ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta

- condannare l'INPS o chi di ragione al pagamento delle spese e compensi

del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario

che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

II. Con decreto del 7 marzo 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per

il 3 luglio 2024.

III. In data 13 giugno 2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo di

dichiarare cessata la materia del contendere con ogni statuizione sulle spese

di giudizio.

L'Istituto rilevava che il beneficio richiesto era stato liquidato in data

19.12.2022 e che gli arretrati erano stati pagati nella rata di marzo 2023,

allegando il prospetto di liquidazione e il cedolino marzo 2023.

IV. All'udienza del 3 luglio 2024 l'INPS si riportava agli atti.

La causa, quindi, passava in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente, anche se ha rappresentato di avere adito per gli stessi fatti precedentemente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che avrebbe dichiarato il proprio difetto di competenza, nel presente giudizio non ha agito in riassunzione del precedente giudizio ordinario.

2. Sempre in via preliminare va affrontata la questione rilevata d'ufficio della mancanza di interesse ad agire della ricorrente al momento della proposizione del ricorso innanzi a questa Sezione, avendo l'INPS dedotto di avere concesso e liquidato alla ricorrente il beneficio prima del deposito del ricorso cosa che non è stata contestata da parte ricorrente.

2.1. L'interesse ad agire quale requisito della domanda giudiziale è previsto dall'art. 100 c.p.c., applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 7, co. 2, c.g.c., secondo cui "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".

Tale requisito, che consiste nell'esigenza di parte ricorrente di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l'intervento del giudice con prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sua sfera giuridica. non può identificarsi soltanto con un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, ma deve comportare anche un riflesso pratico (cfr., C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Reg. siciliana, sentt. n. 546/2018 e n. 575/2020).

L'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, consiste nell'interesse ad ottenere tutela giurisdizionale da parte di colui che propone la domanda e, quindi, nell'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non

altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice.

Tale interesse deve essere connotato da concretezza ed attualità, caratteristiche necessarie ed imprescindibili affinché l'interesse ad agire possa assurgere a giuridica ed oggettiva esistenza *ex art. 100 c.p.c.*, restando escluso quando il giudizio sia strumentale ad una soluzione in via di massima o in vista di situazioni future (cfr. Cass. civ., n. 24434/2007).

L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale. Infatti, la richiamata norma assolve alla funzione essenziale di bloccare l'esercitabilità dell'azione quando emerga che la parte attorea non conseguirebbe alcun obiettivo vantaggio dalla sentenza di accoglimento (cfr. Cass. civ, n. 5593/1999).

2.2. Ciò posto, nella fattispecie di cui è causa parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'ANF e la condanna dell'INPS alla liquidazione di tale beneficio con decorrenza dal quinquennio antecedente alla domanda amministrativa del 19 aprile 2021.

L'INPS con la memoria di costituzione ha allegato e provato di avere concesso il beneficio con lotto di lavorazione del 19.12.2022 con decorrenza dal 01.08.2020 (data di decorrenza della pensione di reversibilità SOCPDEL n. 09997275) come richiesto nella suddetta domanda amministrativa e di aver pagato il beneficio dal rateo di marzo 2023 con pagamento degli arretrati.

Alla luce di ciò, è evidente che già prima del deposito della domanda introduttiva dell'odierno giudizio (7 febbraio 2024) la ricorrente aveva

ottenuto quanto chiesto in questa sede per cui non aveva alcun interesse ad agire in giudizio.

2.3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., immediatamente applicabile a questo processo in virtù dell'esplicito richiamo di questa norma fatto dall'art. 7, co. 2 del c.g.c.

3. In considerazione della decisione del ricorso sulla base di una questione preliminare, ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., le spese di lite sono compensate integralmente.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire;
- compensa integralmente le spese di lite;
- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 16 luglio 2024

Pubblicata il 19 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)